

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 49-6808

Approvazione scrittura privata di modifica della scrittura di transazione giudiziale approvata con D.G.R. n. 11-8307 del 18/01/2019 e sottoscritta tra il Comune di Fabbrica Curone e la Regione Piemonte in data 20.2.2019.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

con deliberazione n. 51-4056 del 01/10/2001 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione C (2001) 2045, assunta in data 07/09/2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DOCUP) per l'obiettivo 2 e il Programma a sostegno transitorio (phasing out) della Regione Piemonte, redatto ai sensi del Regolamento (CE)1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, per il periodo di programmazione 2000/2006;

la Giunta regionale con successiva D.G.R. n. 26-4892 del 21/12/2001 ha approvato il documento contenente i "Criteri della regia regionale" contenente gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle Misure/Linee di intervento "a regia regionale" tra le quali la Linea 2.5b "Sviluppo del sistema dei prodotti turistici e termali", per la cui attuazione era titolare l'allora Direzione regionale Turismo Sport Parchi;

con determinazione dirigenziale n. 32 del 26/3/2002, assunta dall'allora Direttore regionale all'Industria, è stato approvato l'Avviso pubblico per l'apertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse per l'attuazione delle Misure/Linee di intervento a "regia regionale" comprensivo delle "Norme speciali" per ciascuna Misura e Linea di intervento, tra le quali la Linea 2.5b;

con determinazione n. 678 del 21/10/2004 del Responsabile dell'allora Direzione Turismo Sport Parchi il progetto "Centro turistico di benessere in località Laghizzolo" presentato dal Comune di Fabbrica Curone è stato ammesso a contributo, nell'ambito della Linea di intervento 2.5b, con un finanziamento iniziale pari a € 1.500.000,00, comprensivo della quota premiale di € 93.470,40 incentivante l'accelerazione dei tempi di costruzione dell'opera finanziata, su una spesa ammissibile di € 2.009.328,00;

il Comune di Fabbrica Curone fissava al 5/05/2008 la data di fine lavori ed al mese di ottobre 2008 il collaudo e la rendicontazione dell'intervento, da realizzarsi comunque entro il 30/06/2009, termine ultimo di validità della spesa per il DOCUP 2000-2006;

per la costruzione e gestione del predetto centro turistico di benessere, il Comune di Fabbrica Curone, all'esito di apposita gara d'appalto, stipulava in data 18/07/2006 un contratto di concessione con l'aggiudicatario 'Consorzio emiliano romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro - C.E.R.;

il mancato raggiungimento alla data del 30 settembre 2006 del 30% della spesa quietanzata determinava la decadenza dalla quota di contributo premiale di € 93.470,40 e pertanto con Determinazione n. 282 del 10/04/2009 il finanziamento regionale veniva ridotto a € 1.406.529,60;

in corso d'opera, a finanziamento regionale invariato, il Comune di Fabbrica Curone apportava modifiche al progetto d'intervento, tali da rideterminare l'importo dell'investimento finale in € 2.945.200,00;

in data 12/01/2010 il Comune di Fabbrica Curone trasmetteva agli uffici regionali il certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate alla data del 30/06/2009 (termine ultimo di validità della spesa per il DOCUP 2000-2006) e la rendicontazione della spesa sostenuta, pari a € 2.075.094,40, evidenziando come a quella data l'intervento relativo alla realizzazione del "Centro benessere in località Laghizzolo" non risultava quindi completato e funzionale, dovendosi ancora realizzare lavori per € 870.105,06;

a seguito di valutazioni complessive con l'allora Direzione Attività Produttive (Autorità di Gestione del Programma) in merito allo stato di attuazione degli interventi co-finanziati nell'ambito della Linea 2.5b del Docup 2000-2006, gli uffici regionali, allo scopo di consentire al Comune di Fabbrica Curone di conservare il contributo sul DOCUP 2000-2006 parametrato al valore dell'investimento realizzato al 30/6/2009, chiedevano all'Amministrazione comunale di assumere formale impegno a concludere la parte di opere non realizzate con risorse proprie entro e non oltre il 30/6/2011, pena la revoca del contributo;

il Comune di Fabbrica Curone, con D.G.C. n. 34 del 27/10/2010, dava atto del mancato rispetto del termine del 30/06/2009 e della necessità di percepire la rata di saldo del contributo regionale, impegnandosi comunque a concludere i lavori finanziati entro il 30/06/2011 ed a trasmettere alla Regione Piemonte relazioni trimestrali sull'andamento dei lavori;

a seguito di tale impegno e della presentazione di una relazione sullo stato delle opere realizzate e di quelle da completare entro il 30/6/2011, è stata liquidata al Comune di Fabbrica Curone, con atto n. 5153/2010 pari a € 562.611,84, l'ultima quota del contributo maturato su una spesa ammissibile realizzata al 30/6/2009 di € 2.009.328,00 (per contributo totale pari a € 1.406.529,60 corrispondente al 70% della spesa rendicontata);

alla data del 30/06/2011, tuttavia, le opere finanziate non risultavano ultimate, avendo il Comune rescisso il contratto con il concessionario;

con Determinazione regionale n. 34 del 13/02/2015 dell'allora Settore Promozione Turistica – Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport veniva quindi disposta la revoca del finanziamento concesso al Comune di Fabbrica Curone e con successiva Determinazione n. 300 del 17/07/2015 richiesta la restituzione della somma di € 1.406.529,60, maggiorata degli interessi, e così per un totale di € 1.561.081,48;

con atto notificato in data 18.4.2015 il Comune di Fabbrica Curone proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. Piemonte, che veniva respinto per difetto di giurisdizione con sentenza n. 1009 del 12/06/2015;

con atto di citazione notificato il 6.4.2016, il Comune di Fabbrica Curone riassumeva quindi la vertenza dinanzi al Tribunale di Torino-Sez. I (G.U. Dott. Rizzi – n. 10520/2016 R.G.);

il Giudice invitava più volte in corso di causa le parti ad addivenire ad un componimento bonario della lite, invocando il principio di ordine pubblico-processuale della definizione alternativa dei giudizi, tanto più cogente in caso di coinvolgimento di interessi pubblici rilevanti e di gravi rischi economico-finanziari per gli enti pubblici interessati;

nell'impossibilità per la Regione di riconoscere comunque il contributo già erogato per finalità diverse da quelle turistico-ricreative per cui era stato assegnato - finalità che per il Comune non risultavano più concretamente perseguibili - veniva prospettata in giudizio la diversa soluzione transattiva, rappresentata dalla rinuncia della Regione a parte del proprio credito restitutorio a fronte

dell'impegno da parte del Comune ad ultimare e destinare l'opera finanziata a centro assistenza disabili, mediante apposita concessione; nel frattempo il Comune aveva infatti ottenuto, con Determinazione n. 356 del 28.5.2018 del Settore Assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale della Regione Piemonte, il parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità ex art. 8ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992, per la realizzazione all'interno dell'immobile in questione di una Residenza Assistenziale Flessibile per disabili-tipo B, con capienza di n. 20 posti letto (più 2 di pronta accoglienza);

all'udienza del 19.12.2018 veniva quindi ipotizzato il versamento da parte del Comune di una somma pari al 40% del canone ventennale imposto al concessionario, e comunque non inferiore a € 296.000,00, a completa tacitazione della pretesa restitutoria vantata dalla Regione in conseguenza della disposta revoca del contributo concesso;

nella scrittura di transazione, approvata con D.G.R. n. 11-8307 del 18/01/2019 e sottoscritta dinanzi al Giudice all'udienza del 20.2.2019, le parti conciliavano la lite (verbale di conciliazione n. cronologico 651/2019 del 20.2.2019), con conseguente estinzione del giudizio n. 10520/2016 R.G.;

in forza della predetta scrittura di transazione, il Comune di Fabbrica Curone si impegnava, mediante la stipula di un apposito contratto di concessione di durata ventennale, ad effettuare i lavori necessari per rendere agibile l'immobile di proprietà sito in località Laghizzolo e a destinare tale manufatto a Residenza Assistenziale Flessibile per disabili-tipo B, con capienza di n. 20 posti letto (più 2 di pronta accoglienza);

il Comune si impegnava, inoltre, a completa tacitazione della pretesa restitutoria vantata dalla Regione Piemonte in conseguenza della disposta revoca del contributo concesso, a versare alla Regione Piemonte, in 20 ratei annuali, una somma pari al 40% del canone ventennale imposto al concessionario degli interventi di cui al punto precedente, ed in ogni caso a corrispondere una somma complessiva non inferiore a € 296.000,00;

la Regione Piemonte si impegnava ad apportare le conseguenti modifiche alle Determinazioni regionali n. 34 del 13/02/2015 e n. 300 del 17/07/2015, riducendo al solo importo previsto al punto precedente la pretesa restitutoria conseguente alla disposta revoca del contributo.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dagli uffici della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport risulta inoltre quanto segue:

il Comune di Fabbrica Curone, nei mesi seguenti, pubblicava, senza tuttavia alcun esito, un bando per l'individuazione, con procedura aperta, del soggetto concessionario, al quale affidare il completamento dei lavori e la gestione della struttura. Successivamente il Comune decideva di ricorrere alla procedura negoziata, con l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori, ma anche tale procedura non aveva alcun esito;

alla luce di quanto sopra, la Regione Piemonte non apportava pertanto alcuna modifica alle Determinazioni regionali n. 34 del 13/02/2015 e n. 300 del 17/07/2015, rimaste quindi valide ed efficaci;

stante la dichiarata impossibilità di adempiere agli impegni assunti nella scrittura di transazione, il Comune di Fabbrica Curone ha quindi prospettato alla Regione Piemonte con note del 22/02/2022 e 18/07/2022 trasmesse alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport una differente soluzione attuativa, consistente nella riconversione dell'immobile in questione da RAF di tipo B a struttura compatibile con l'originaria destinazione turistico-ricreativa. Tale

soluzione prevede, infatti, la trasformazione dell'organismo edilizio in una struttura con finalità sportivo-turistico-ricreative con la realizzazione di 2 campi da tennis e di 2 campi da padel, per un costo totale indicativo di € 1.888.000,00, cui il Comune farà integralmente fronte con risorse proprie;

in particolare, nella relazione tecnico-illustrativa trasmessa dal Comune in data 18/7/2022, è prevista la realizzazione dell'intervento per lotti funzionali, il primo dei quali (Lotto A), ammontante a € 590.000,00, comprende la realizzazione dei 4 campi da gioco e il recupero di una parte dell'edificio, con la realizzazione di servizi igienici e spogliatoi (piano seminterrato), reception e bar (piano terra), oltre che l'allacciamento alle reti tecnologiche, gas, energia elettrica, fognatura e acquedotto. Il cronoprogramma di realizzazione del primo lotto funzionale (Lotto A) prevede l'ultimazione dei lavori entro il 30/4/2024 e l'avvio della gestione della struttura entro la data del 30/06/2024;

della dichiarata impossibilità del Comune di Fabbrica Curone di adempiere agli impegni assunti nella scrittura di transazione sottoscritta tra le Parti il 20.2.2019;

la nuova soluzione progettuale proposta dal Comune di Fabbrica Curone di riconversione della struttura in località Laghizzolo ad attività sportive e turistico-ricreative non prevede oneri a carico della Regione Piemonte per la finalizzazione della struttura e la rinuncia al credito conseguirà soltanto all'avvenuto accertamento della messa in funzione dell'opera che risulta coerente con le finalità del finanziamento assegnato al progetto originario, che prevedeva la realizzazione di una struttura con destinazione turistico-ricreativa, nell'ambito della Linea di intervento 2.5 b "Sviluppo del sistema dei prodotti turistici e termali" del Docup 2000-2006;

la diversa destinazione dell'immobile proposta dal Comune di Fabbrica Curone rispetto a quanto previsto nella transazione con la quale si è concluso il giudizio dinanzi al Tribunale di Torino nonché le nuove tempistiche di realizzazione delle opere debbano essere oggetto di un nuovo accordo che contempli altresì la possibilità per il Comune di mantenere il contributo erogato, una volta realizzate e messe in funzione almeno le opere previste dal primo lotto funzionale (Lotto A), in relazione alla compatibilità e coerenza della destinazione sportivo-turistico-ricreativa della struttura con la Linea di finanziamento iniziale;

con nota acquisita con prot. 1878 del 03/02/2022, il Comune di Fabbrica Curone ha trasmesso la deliberazione di approvazione dello schema di nuovo accordo, dichiarando inoltre che gli interventi di cui al lotto A sono riferiti ad un lotto funzionale e fruibile, trovano copertura finanziaria nel bilancio dell'Ente e sono compresi nella programmazione triennale dei lavori pubblici;

con nota acquisita con prot. 00003524 del 01/03/2023, il Sindaco del Comune di Fabbrica Curone ha inoltre informato che a partire dell'esercizio 2026 nel bilancio comunale sarà considerato il rischio di mancata ultimazione del primo lotto funzionale per un importo pari a euro 40.000,00/annui (come indicato nella nota acquisita con prot. 4878 del 20/03/2023, agli atti della competente Direzione) e la conseguente restituzione dell'importo a credito della Regione Piemonte, come previsto al punto 7 dello schema di accordo allegato alla presente deliberazione.

Esaminato l'allegato schema di scrittura privata predisposto dall'Avvocatura regionale ed integrato, per quanto attiene alla tempistica dei lavori e dell'avvio della gestione, dal Comune di Fabbrica Curone con nota in data 25/11/2022, che modificherebbe e sostituirebbe la transazione di cui alla D.G.R. n. 11-8307 del 18/01/2019 (verbale di conciliazione n. cronologico 651/2019 del 20.2.2019) e che prevede in sintesi:

- l'impegno del Comune di Fabbrica Curone a ultimare il primo lotto funzionale dell'intervento (Lotto A) entro la data del 30/4/2024 e avviare la gestione della struttura entro il 30/6/2024;
- la sospensione dell'esecutività della D.D. n. 34 del 13/2/2015 di revoca del contributo e D.D. n. 300/2015 di richiesta di restituzione della succitata somma di € 1.561.081,48 fino alla data del 10/7/2024, termine entro il quale il Comune dovrà comprovare l'effettiva ultimazione dei lavori del Lotto A e l'avvio della gestione della struttura;
- l'impegno della Regione a revocare le Determinazioni regionali n. 34 del 13/02/2015 e n. 300 del 17/07/2015 (rispettivamente di revoca del contributo e richiesta di restituzione del contributo erogato) una volta accertata l'effettiva ultimazione dei lavori del Lotto A e l'avvio della relativa gestione della struttura;
- l'impegno del Comune di Fabbrica Curone a restituire alla Regione Piemonte la somma di € 1.561.081,48 di cui alle D.D. n. 34 del 13/2/2015 e D.D. n. 300 del 17/07/2015, maggiorata degli interessi maturati, nel caso di mancata ultimazione dei lavori entro il 30/4/2024 e/o mancato avvio della gestione entro il 30/6/2024.

Considerato che la scrittura privata in esame può essere approvata in quanto appare vantaggiosa per la Regione Piemonte per le seguenti motivazioni:

- se è vero che viene rinviata di un ulteriore anno e mezzo (luglio 2024) l'eventuale attivazione della procedura di recupero coattivo del contributo è altrettanto vero che nel frattempo la Regione non perde affatto il proprio diritto di credito che anzi viene integralmente ed espressamente riconosciuto dal Comune con la nuova scrittura privata, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione: circostanza questa che comporta la riduzione del rischio dell'insorgere di un nuovo contenzioso con il Comune, che comunque avrebbe maggiori chance di successo per la Regione rispetto a quello eventualmente azionato sulla base della scrittura transattiva;
- consente di destinare le risorse erogate al Comune per il raggiungimento di finalità del tutto coerenti con le attribuzioni della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport e con gli obiettivi di promozione sul territorio delle attività turistico-ricettive-sportive dalla stessa perseguiti e ciò a differenza delle diverse finalità socio-assistenziali alle quali era riconducibile l'intervento previsto nella scrittura di transazione (RAF di tipo B senza accreditamento regionale): circostanza questa che giustifica la mancata restituzione di una quota di contributo da parte del Comune prevista nella nuova scrittura privata;
- inoltre la messa in funzione della struttura già con la realizzazione del Lotto A consente di restituire l'edificio oggi non utilizzato né utilizzabile alla collettività locale con ricadute positive dal punto di vista turistico e sociale.

Ritenuto opportuno, alla luce delle motivazioni e dei vantaggi sopra illustrati per la Regione Piemonte, tenuto conto che la nuova destinazione proposta dal Comune di Fabbrica Curone nel progetto trasmesso con nota del 18/7/2022 è in linea con le finalità originarie del finanziamento assegnato nell'ambito del Docup 2000-2006, procedere alla modifica e sostituzione della scrittura di transazione giudiziale approvata con D.G.R. n. 11-8307 del 18/01/2019 e sottoscritta tra le Parti in data 20.2.2019, approvando, pertanto, lo schema di scrittura privata, concordata con il Comune di Fabbrica Curone, allegato e parte integrante della presente deliberazione.

Ritenuto altresì di demandare la sottoscrizione della suddetta scrittura privata il Direttore regionale Dott.ssa Paola Casagrande, Responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e prevede la cancellazione degli accertamenti in entrata per un importo complessivo di € 1.561.081,48 di cui alle D.D. n. 34 del 13/2/2015 e D.D. n. 300 del 17/07/2015 solo a seguito dell'avvenuta comunicazione da parte del Comune di Fabbrica Curone, entro la data del 10/7/2024, dell'avvio della gestione della struttura in argomento.

Dato atto altresì che il suddetto importo di € 1.561.081,48, alla data del presente provvedimento, è conservato a residuo attivo 2015 per Euro 703.264,80 sul cap. 33935/15, per Euro 492.285,36 sul cap. 33785/15, per Euro 210.979,44 sul cap. 39580/15 e per Euro 154.551,48 riferito agli interessi sul cap. 39580/15.

Vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i. recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la L.R. n. 14 del 14/10/2014 recante "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

vista la Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie";

vista la D.G.R. n. 16-6425 del 16/1/2023 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2023 in attuazione della Legge regionale" n. 28 del 27 dicembre 2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n.1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare lo schema di scrittura privata, allegato e parte integrante della presente deliberazione, che modifica la scrittura di transazione di cui alla D.G.R. n. 11-8307 del 18/01/2019 sottoscritta tra il Comune di Fabbrica Curone e la Regione Piemonte in data 20.2.2019 (verbale di conciliazione n. cronologico 651/2019 del 20.2.2019);
- di demandare la sottoscrizione della suddetta scrittura privata al Direttore regionale Dott.ssa Paola Casagrande, responsabile della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e prevede la cancellazione degli accertamenti in entrata per un importo complessivo di € 1.561.081,48 di cui alle D.D. n. 34 del 13/2/2015 e D.D. n. 300 del 17/07/2015 solo a seguito dell'avvenuta comunicazione da parte del Comune di Fabbrica Curone, entro la data del 10/7/2024, dell'avvio della gestione della struttura sportivo-

turistico-ricreativa sita in loc. Laghizzolo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

SCRITTURA PRIVATA

tra

la REGIONE PIEMONTE (P.I. 02843860012 - C.F. 80087670016), in persona di.....,
giusta D.G.R. n.....del di approvazione della presente scrittura privata

e

il COMUNE DI FABBRICA CURONE (P.I. 01077200069 – C.F. 85000850066), in persona
del Sindaco sig. Roberto Deantoni, autorizzato alla presente scrittura transattiva come da
delibera del..... in data.....

PREMESSO CHE

-Con Determinazione n. 678 del 21/10/2004 la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport (ora “Coordinamento Politiche e Fondi Europei-Turismo e Sport”) della Regione Piemonte ammetteva a contributo, a valere sul Docup 2000-2006, l'intervento denominato ‘Centro turistico di benessere in località Laghizzolo’ presentato dal Comune di Fabbrica Curone e finalizzato a promuovere il completamento e lo sviluppo dei sistemi turistici e turistico-termali locali nonché la crescita e il rafforzamento delle attività turistiche e a queste collegate.

-La spesa ritenuta ammissibile dagli uffici regionali era pari a € 2.009.328,00 ed il contributo veniva determinato in € 1.500.000,00, comprensivo della quota premiale di € 93.470,40 incentivante l'accelerazione dei tempi di costruzione dell'opera finanziata.

-Il Comune di Fabbrica Curone fissava al 5/05/2008 la data di fine lavori ed al mese di ottobre 2008 il collaudo e la rendicontazione dell'intervento, da realizzarsi comunque entro il 30/06/2009, termine ultimo di validità della spesa per il DOCUP 2000-2006.

-Per la costruzione e gestione del predetto centro turistico di benessere, il Comune di Fabbrica Curone, all'esito di apposita gara d'appalto, stipulava in data 18/07/2006 un contratto di concessione con l'aggiudicatario ‘Consorzio emiliano romagnolo fra le cooperative di produzione e lavoro - C.E.R.’.

-Il mancato raggiungimento alla data del 30 settembre 2006 del 30% della spesa quietanzata determinava la decadenza dalla quota di contributo premiale di € 93.470,40, sicchè con Determinazione n. 282 del 10/04/2009 il finanziamento regionale veniva ridotto a € 1.406.529,60.

-In corso d'opera, a finanziamento regionale invariato, il Comune di Fabbrica Curone apportava modifiche al progetto d'intervento, tali da rideterminare l'importo finale in € 2.945.200,00.

-In data 12/01/2010 il Comune di Fabbrica Curone trasmetteva agli uffici regionali il certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate alla data del 30/06/2009 (termine ultimo di validità della spesa per il DOCUP 2000-2006) e la rendicontazione della spesa sostenuta, pari a € 2.075.094,40; a quella data l'intervento relativo alla realizzazione del "Centro benessere in località Laghizzolo" non risultava quindi completato e funzionale, dovendosi ancora realizzare lavori per € 870.105,06.

-Gli uffici regionali, allo scopo di consentire al Comune di Fabbrica Curone di conservare comunque il contributo sul DOCUP 2000-2006 parametrato al valore dell'investimento realizzato al 30/6/2009, chiedevano all'Amministrazione comunale di assumere formale impegno a concludere la parte di opere non realizzate con risorse proprie entro e non oltre il 30/6/2011, pena la revoca del contributo.

-Il Comune di Fabbrica Curone, con D.G.C. n. 34 del 27/10/2010, dava atto del mancato rispetto del termine del 30/06/2009 e della necessità di percepire la rata di saldo del contributo regionale, impegnandosi comunque a concludere i lavori finanziati entro il 30/06/2011 ed a trasmettere alla Regione Piemonte relazioni trimestrali sull'andamento dei lavori.

-A fronte del predetto impegno, gli uffici regionali in data 19/04/2011 procedevano quindi all'erogazione del saldo del contributo, per un totale di € 1.406.529,60.

-Alla data del 30/06/2011, tuttavia, le opere finanziate non risultavano ultimate, avendo il Comune rescisso il contratto con il concessionario.

-Con Determinazione regionale n. 34 del 13/02/2015 veniva quindi disposta la revoca del finanziamento concesso al Comune di Fabbrica Curone e con successiva Determinazione n. 300 del 17/07/2015 richiesta la restituzione della somma di € 1.406.529,60, maggiorata degli interessi, e così per un totale di € 1.561.081,48.

-Con atto notificato in data 18.4.2015 il Comune di Fabbrica Curone proponeva ricorso dinanzi al TAR Piemonte, che veniva respinto per difetto di giurisdizione con sentenza n. 1009 del 12/06/2015.

-Con atto di citazione notificato il 6.4.2016, il Comune di Fabbrica Curone riassumeva quindi la vertenza dinanzi al Tribunale di Torino-Sez. I (G.U. Dott. Rizzi – n. 10520/2016 R.G.).

-Il Giudice invitava più volte in corso di causa le parti ad addivenire ad un componimento bonario della lite, invocando il principio di ordine pubblico-processuale della definizione alternativa dei giudizi, tanto più cogente in caso di coinvolgimento di interessi pubblici rilevanti e di gravi rischi economico-finanziari per gli enti pubblici interessati.

-Nell'impossibilità per la Regione di riconoscere comunque il contributo già erogato per finalità diverse da quelle turistico-ricettive per cui era stato assegnato - finalità che per il Comune non risultavano più concretamente perseguibili - veniva prospettata in giudizio la diversa soluzione transattiva rappresentata dalla rinuncia della Regione a parte del proprio credito restitutorio, a fronte dell'impegno da parte del Comune ad ultimare e destinare l'opera finanziata a centro assistenza disabili, mediante apposita concessione; nel frattempo il Comune aveva infatti ottenuto, con Determinazione n. 356 del 28.5.2018 del Settore Assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale della Regione Piemonte, il parere favorevole alla richiesta di verifica di compatibilità ex art. 8ter, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992, per la realizzazione all'interno dell'immobile in questione di una Residenza Assistenziale Flessibile per disabili-tipo B, con capienza di n. 20 posti letto (più 2 di pronta accoglienza).

-All'udienza del 19.12.2018 veniva quindi ipotizzato il versamento da parte del Comune di una somma pari al 40% del canone ventennale imposto al concessionario, e comunque non

inferiore a € 296.000,00, a completa tacitazione della pretesa restitutoria vantata dalla Regione in conseguenza della disposta revoca del contributo concesso.

-Con scrittura di transazione sottoscritta dinanzi al Giudice all'udienza del 20.2.2019, le parti conciliavano la lite (verbale di conciliazione n. cronologico 651/2019 del 20.2.2019), con conseguente estinzione del giudizio n. 10520/2016 R.G.

-In forza della predetta scrittura di transazione, il Comune di Fabbrica Curone si impegnava, mediante la stipula di un apposito contratto di concessione di durata ventennale, ad effettuare i lavori necessari per rendere agibile l'immobile di proprietà sito in località Laghizzolo e a destinare tale manufatto a Residenza Assistenziale Flessibile per disabili-tipo B, con capienza di n. 20 posti letto (più 2 di pronta accoglienza).

-Il Comune si impegnava, inoltre, a completa tacitazione della pretesa restitutoria vantata dalla Regione Piemonte in conseguenza della disposta revoca del contributo concesso, a versare alla Regione Piemonte, in 20 ratei annuali, una somma pari al 40% del canone ventennale imposto al concessionario degli interventi di cui al punto precedente, ed in ogni caso a corrispondere una somma complessiva non inferiore a € 296.000,00.

-La Regione Piemonte si impegnava ad apportare le conseguenti modifiche alle Determinazioni regionali n. 34 del 13/02/2015 e n. 300 del 17/07/2015, riducendo al solo importo previsto al punto precedente la pretesa restitutoria conseguente alla disposta revoca del contributo.

-Il Comune di Fabbrica Curone, nei mesi seguenti, pubblicava, senza tuttavia alcun esito, un bando per l'individuazione, con procedura aperta, del soggetto concessionario, al quale affidare il completamento dei lavori e la gestione della struttura. Successivamente il Comune decideva di ricorrere alla procedura negoziata, con l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori, ma anche tale procedura non aveva alcun esito.

-Alla luce di quanto sopra, la Regione Piemonte non apportava pertanto alcuna modifica alle Determinazioni regionali n. 34 del 13/02/2015 e n. 300 del 17/07/2015, rimaste quindi valide

ed efficaci.

-Stante l'impossibilità di adempiere agli impegni assunti nella scrittura di transazione, il Comune di Fabbrica Curone ha quindi prospettato alla Regione Piemonte una differente soluzione attuativa, consistente nella riconversione dell'immobile in questione da RAF di tipo B a struttura compatibile con l'originaria destinazione turistico-sportivo-ricreativa.

-La soluzione proposta prevede la trasformazione dell'organismo edilizio in una struttura con finalità sportivo-ricettiva per turismo sostenibile e la realizzazione di 2 campi da tennis e di 2 campi da padel, per un costo totale indicativo di € 1.888.000,00, cui il Comune farà integralmente fronte con risorse proprie.

-Il Comune di Fabbrica Curone ha ipotizzato la realizzazione dell'intervento per lotti funzionali, il primo dei quali (Lotto A), ammontante a € 590.000,00, prevede la realizzazione dei 4 campi da gioco e il recupero di una parte dell'edificio, con la realizzazione di servizi igienici e spogliatoi (piano seminterrato), reception e bar (piano terra), oltre che dell'allacciamento alle reti tecnologiche, gas, energia elettrica, fognatura e acquedotto.

-Il Comune ha stabilito un cronoprogramma per l'esecuzione del Lotto A ed ha fissato l'inizio dei lavori in data 31/05/2023 e l'ultimazione dei lavori in data 30/4/2024.

-Il Comune ha fissato per l'avvio della gestione degli impianti la data del 30/06/2024.

-A fronte dell'osservanza di tali nuovi impegni da parte del Comune, la Regione Piemonte si è resa disponibile a revocare le Determinazioni regionali n. 34 del 13/02/2015 e n. 300 del 17/07/2015, rinunciando a qualsivoglia pretesa restitutoria.

-Con la presente scrittura le Parti intendono quindi modificare, nei termini che seguono, gli impegni reciprocamente assunti con il verbale di conciliazione n. cronologico 651/2019 del 20.2.2019 sottoscritto dalle parti a definizione del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Torino R.G. n. 10520/2016.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, acquisita la favorevole valutazione e deliberazione dei competenti organi

amministrativi

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. La premessa è parte integrante della presente scrittura privata.
2. Il verbale di conciliazione n. cronologico 651/2019 del 20.2.2019 sottoscritto dalle parti a definizione del giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Torino R.G. n. 10520/2016 viene concordemente modificato dalle parti medesime nei termini che seguono.
3. Il Comune di Fabbrica Curone si impegna a trasformare e a destinare, con risorse proprie, l'immobile di proprietà sito in località Laghizzolo a finalità sportivo-ricettive per turismo sostenibile.
4. Il Comune di Fabbrica Curone si impegna a realizzare l'intervento per lotti funzionali, il primo dei quali (Lotto A) consiste nella realizzazione dei 4 campi da gioco, 2 campi da tennis e 2 campi da padel, e il recupero di una parte dell'edificio esistente, con la realizzazione di servizi igienici e spogliatoi (al piano seminterrato), reception e bar (al piano terra), nonché l'allacciamento alle reti tecnologiche, gas, energia elettrica, fognatura e acquedotto.
5. Il Comune di Fabbrica Curone si impegna ad ultimare tutti gli interventi di cui al Lotto A entro la data del 30/04/2024 e ad avviare la relativa gestione entro la data del 30/06/2024, dandone comunicazione alla Regione Piemonte. L'ultimazione e la regolare esecuzione dei lavori dovrà constare da idonea certificazione portante data non successiva al 15/05/2024, che dovrà essere consegnata alla Regione Piemonte a mezzo PEC entro il termine tassativo del 20/05/2024. L'avvio della gestione dovrà constare da idonea documentazione (contratto di affidamento a terzi o, nel caso di gestione diretta, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000) portante data non successiva al 30/06/2024, da consegnare alla Regione Piemonte a mezzo PEC entro il termine tassativo del 10/07/2024. Le parti si danno atto che l'ultimazione dei lavori unitamente all'avvio della gestione degli interventi nei termini sopra indicati comporterà l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria del Comune, come precisato al successivo punto 8.

6. La Regione Piemonte, ricevuta la documentazione sopracitata entro i termini come sopra pattuiti e accertata l'effettiva ultimazione di tutti gli interventi di cui al Lotto A e l'effettivo avviamento della relativa gestione, procederà alla revoca delle Determinazioni regionali n. 34 del 13/02/2015 e n. 300 del 17/07/2015, con conseguente rinuncia a qualsivoglia pretesa restitutoria.

7. In caso di mancata conclusione degli interventi di cui al Lotto A entro la data del 30/04/2024 e/o nel caso di mancato avvio della relativa gestione entro la data del 30/06/2024, il Comune di Fabbrica Curone sarà tenuto a restituire immediatamente alla Regione Piemonte, che avrà titolo a pretendere a prima richiesta e senza alcuna eccezione, la somma di € 1.561.081,48 indicata nella Determinazione n. 300 del 17/07/2015, con l'aggiunta degli interessi nel frattempo maturati, in quote annuali secondo le modalità individuate con nota protocollo 495 del 17/03/2023 del Comune di Fabbrica Curone (nota acquisita con prot. 4878 del 20/03/2023).

8. A tal fine e per gli effetti interruttivi della prescrizione, il Comune di Fabbrica Curone, in persona del Sindaco pro tempore, con la presente scrittura si riconosce debitore nei confronti della Regione Piemonte dell'importo sopra citato di Euro 1.561.081,48, maggiorato degli interessi, a titolo di restituzione del contributo erogato all'ente in data 19 aprile 2011 a valere sul Docup 2000-2006. Le parti si danno, tuttavia, reciprocamente atto che detta obbligazione di pagamento a carico del Comune è inesigibile sino al 10/07/2024 e che con l'ultimazione dei lavori e l'avviamento della gestione degli interventi nei modi e nei termini di cui al punto 5 l'obbligazione di pagamento sarà definitivamente estinta.

9. Le parti convengono la natura di transazione generale e novativa ex artt. 1965 comma 2 e 1976 c.c. del presente accordo.

Per la Regione Piemonte

Per il Comune di Fabbrica Curone